



FEDERAZIONE ITALIANA KARATE
Ufficio del Giudice Sportivo
SENTENZA N.3/2017

oggetto: procedimento disciplinare n. 3/17 nei confronti di: Gaia Testoni

Il Giudice Sportivo, nel pronunciarsi sul capo di incolpazione formulato dal Procuratore Federale, nei confronti dell'atleta Gaia Testoni, nata a Bologna il 12.05.2001, Budopass n.22648, tesserata A.S.D. Karate Marathon Bologna, responsabile della violazione p. e p. dall'art. 14, n.3, del vigente Regolamento di Giustizia *"perchè, in data 05.02.2017, a Bologna, nell'ambito della manifestazione sportiva "Grand Prix Nazionale", durante l'incontro degli ottavi, pool A, categoria cadetti A, che la vedeva contrapposta all'atleta Alice Zavarella, ingiuriava il Capotatami, M° Diani, dicendogli "vaffanculo" e, venendo di conseguenza squalificata, guardava con stizza il predetto applaudendo"*. In Bologna, il 05.02.2017, all'esito dell'udienza dd. 06.07.2017, esaminati gli atti, sentite le conclusioni del Procuratore Federale, che ha chiesto che all'incolpata venisse inflitta la squalifica per mesi quattro, senza concessione delle attenuanti generiche, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con verbale di tatami dd. 05.02.17, la Presidente di Giuria Lucia Castelli descriveva un episodio occorso in tale data, a Bologna, nell'ambito della manifestazione sportiva "Grand Prix Nazionale", durante l'incontro degli ottavi, pool A, categoria cadetti.

In particolare nel verbale in questione veniva descritto il comportamento dell'atleta Gaia Testoni - nel frangente contrapposta all'atleta Alice Zavarella - che ingiuriava il Capotatami, M° Diani, dicendogli "vaffanculo" e, venendo di conseguenza squalificata, guardava con stizza il predetto applaudendo.

A seguito della notifica dell'incolpazione a firma del Procuratore Federale l'incolpata non faceva pervenire alcuna deduzione presso la FIK e, di seguito, veniva notificata all'incolpata la fissazione dell'udienza innanzi a questo Giudice per la data del 6 luglio 2017, alle ore 18.00 e seguenti.

In data 06.07.17, in assenza dell'incolpata, il processo - stante un impedimento del Procuratore federale, impossibilitato a presenziarvi - veniva rinviato al 31 ottobre 2017, alle ore 17.30.

apta, a il

*****O*****

Sulla scorta della documentazione in atti il Giudice Sportivo ritiene provata la responsabilità dell'incolpata in relazione all'illecito disciplinare contestatole.

Invero, in materia di illecito sportivo possono ritenersi applicabili i principi di diritto e giurisprudenziali propri del diritto penale, di talchè il primo elemento da prendere in considerazione è il verbale di tatami che, giuste norme federali, fa piena prova dei fatti in essi descritti (nel caso di specie, peraltro, neppure smentiti).

Oltretutto, quanto alla sua attendibilità, si evidenzia che non v'è prova alcuna di un qualsiasi dissapora, astio e/o inimicizia tra il denunciante e l'incolpata, nè costei ha inteso interporre impugnazione avverso il provvedimento di "shikaku" inflittole.

Per tale motivo, considerato che Gaia Testoni - atleta giovane che, di conseguenza, dovrebbe dimostrare maggiore rispetto e deferenza nei confronti di professionisti (gli

arbitri devono definirsi tali, perchè svolgono con professionalità il compito loro assegnato, consentendo agli atleti come la Testoni di confrontarsi in gara) - ha offeso innanzi a tutti il Capo tatami Diani e, oltretutto, allorchè è stata squalificata ha perseguito nel proprio comportamento antisportivo applaudendo con scherno la dovuta e giusta decisione arbitrale, si reputa non le si possa concedere alcuna circostanza attenuante, determinando la pena da infliggersi in quella della squalifica per la durata di mesi tre (udita la richiesta del Procuratore Federale di infliggere a Gaia Testoni la sanzione della squalifica di mesi quattro e letti i criteri di cui all'art. 23 del Regolamento di Giustizia, non ritenendo applicabile una sanzione di natura diversa).

O

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il Giudice Sportivo ritiene Gaia Testoni responsabile dell'illecito p. e p. dall'art. 14, n.3 del vigente Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Karate e - senza concessione di alcuna circostanza attenuante - la

CONDANNA

alla pena di mesi tre di squalifica.

Così deciso in Trieste il 31.10.2017.

Il Giudice Sportivo
avv. Davide Benvegnù

